

SPAZIO PER PROTOCOLLO

Al Comune di
Provincia di

COLOGNO AL SERIO
Bergamo

Concessione Edilizia n.	del
Autorizzazione Edilizia n.	del
PdR.: prot. n.	del



SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO:	PIANO DI RECUPERO "BRINA-CAVALLERI" Ristrutturazione/riqualificazione/recupero/rigenerazione urbana patrimonio edilizio esistente "ex proprietà Vanoli" - "ex proprietà Caldara"
COMMITTENTE:	Sig. BRINA LUCA L. - Sig. CAVALLERI MARCO
UBICAZIONE:	via Rocca angolo via Mons. Drago - Cologno al Serio (Bg)
DATA:	Settembre 2022



Studio FACCHETTI
BIM Architecture & Engineering+

via Umberto Primo, n. 5 - Morengo (BG)
tel. 0363-95694
mail. info@studiofacchetti.com
www.studiofacchetti.com

I Tecnici

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo)

SCHEMA DI CONVENZIONE

AI SENSI DELL' ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
AGGIORNATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, n. 12
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

**PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
PER IL RIASSETTO, RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINATO "BRINA / CAVALLERI"**

Adottato con deliberazione del Consiglio/della Giunta Comunale n. del

Approvato con deliberazione del Consiglio/della Giunta Comunale n. del

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO

L' anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____ (___/___/2023),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____
si sono costituiti i Signori:

- **BRINA LUCA LUIGI**, nato a Romano di Lombardia il 17/06/1968, cod. fiscale BRN LLG 68H17 H509B, residente a Cologno Al Serio (BG) via San Martino n. 20,
in qualità di titolare della proprietà dell'immobile situato nel Comune censuario e amministrativo di Cologno Al Serio (provincia di Bergamo), individuato al Catasto Fabbricati al foglio n. 24 particella n. 123 sub. 706-707-708-709, eretto su area di pertinenza e coperta individuata nel catasto terreni al foglio 9 (in mappa foglio n. 24) con la particella n. 123 di are 02.50; con accesso da via Rocca n. 12/A e 12/B e via Mons. Drago civici n. 1 e n. 1/A; provenienza atto notarile di compravendita rep. n. 31329, raccolta n. 5516 in data 04-02-2022, notaio Elisabetta, Tataranno di Treviglio, registrato a Bergamo in data 08-02-2022 al n. 5081, serie 1T;

- **CAVALLERI MARCO**, nato a Bergamo il 01/08/1977, cod. fiscale CVL MRC 77M01 A794Z, residente a Cologno Al Serio (BG) via Vicolo Vaglietti n. 2,
in qualità di titolare della proprietà dell'immobile situato nel Comune censuario e amministrativo di Cologno Al Serio (provincia di Bergamo), individuato al Catasto Fabbricati al foglio n. 24 particella n. 122 sub. 701 graffato con i mappali n. 2532 2822, eretto su area di pertinenza e coperta individuata nel catasto terreni al foglio 9 (in mappa foglio n. 24) con la particella n. 122 di are 02.50; con accesso da via Monsignor Drago n. 3/5; provenienza atto notarile di compravendita rep. n. 65480, raccolta n. 40646 in data 23-09-2022, notaio Stefania Russo di Urgnano, registrato a Bergamo in data 08-02-2022 al n. 5081, serie 1T;

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «**proponenti**», da una parte;

e il **sig. Arch. Alessandro Dagai**, nato a Avellino il 30-08-1968, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia Privata del Comune di Cologno Al Serio, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell' articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. ____ in data _____ ai sensi dell' articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte

PREMESSO

A) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

B) che il comparto di cui alla presente convenzione è identificata nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29 ottobre 2008 e n. 54 del 30 ottobre 2008; e successive variante parziale n. 4 adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 11

del 05-06-2020 ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30-10-2020, è classificato come segue:

- **proprietà BRINA LUCA LUIGI:** Centro Storico - Comparto n. 32 - porzione 32a; - Ambiti della città da consolidare soggetti a piano di recupero - grado di intervento 6;

- **proprietà CAVALLERI MARCO:** Nuclei Centro Storico - Comparto n. 33 - porzione 33b- grado di intervento 3; e porzione 33 c con grado di intervento 5;

quanto dinanzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 2001;

C) che sul comparto non gravano vincoli di natura culturale, ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

D) che le sopraindicate proprietà si sono dichiarate in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione

E) che il Piano delle Regole individua gli ambiti della Città Storica soggetti a Piani di Recupero ed anche quelli in cui i piani di recupero sono già vigenti, inoltre, anche per gli immobili non ricompresi in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, le norme tecniche di attuazione del vigente Piano delle Regole ammettono la proposta di definizione di un piano di recupero in particolare detto strumento è necessario qualora all'interno del comparto di intervento si proponga una rimodellazione volumetrica ovvero la demolizione di un fabbricato accessorio con il recupero della volumetria legittimamente autorizzata;

VISTI

A) La domanda di individuazione di opportuno ambito da assoggettare a Piano di Recupero approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____;

B) approvazione del Piano di Recupero proposto con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. ____ del _____ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. ____; di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, con la quale veniva approvato il piano di recupero;

C) Il parere favorevole espresso sul progetto di piano di recupero dalla Commissione Urbanistica nella seduta n. del

D) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del piano di recupero, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(ovvero, in presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;

- E) La deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano di recupero;
(ovvero, in presenza di osservazioni)
con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano di recupero;
- F) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli articoli 12,14, 40-bis e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé stessi e per loro aventi causa a qualsiasi titolo al rispetto delle presenti disposizioni, si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, degli immobili e/o delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - TERMINI/DURATA

1. Il Piano di Recupero prevede l'edificazione e la redistribuzione organica della volumetria esistente in parte residenziale ed in parte commerciale così come indicato nella Relazione Illustrativa ed elaborati grafici allegati.
2. La durata di validità del Piano di Recupero e della relativa Convenzione è di **anni 10 (dieci)**.
3. La presente convenzione dovrà essere stipulata in atto pubblico con l'Amministrazione Comunale entro **mesi 6 (sei)** dalla data di approvazione definitiva del Piano di Recupero, pena la decadenza e il conseguente annullamento del Piano stesso.
4. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione ufficiale, tramite pec e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proponenti, dell'avvenuta

approvazione definitiva del piano di recupero, intesa come esecutività della relativa deliberazione.

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A STANDARD

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di Governo del Territorio e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree a standards che competono al piano di recupero, sono così quantificate:

Aree a standards teoriche di pertinenza dell'intervento risultante dall'attuazione del piano di recupero:

proprietà BRINA LUCA L.:

Destinazione residenziale	Slp sup. lorda di pavimento P. 2°	mq.	152,573
	Abitanti teorici (Slp / 50 mq.)	n.	3.05
	S1. Aree a standards (18 mq/ab)	mq.	54,90
Destinazione terziaria	Slp sup. lorda di pavimento in aumento P.T. (mq. 199,820 - mq. 151,211)	mq.	48,61
	Superficie lorda di pavimento (S.I.p.)	mq.	48,61
	S2. Aree a standards (100% di S.I.p.)	mq.	48,61
TOTALE S1 + S2	Aree a standards totali	Mq.	103,51

proprietà CAVALLERI MARCO:

Destinazione residenziale	Slp sup. lorda di pavimento	mq.	0
	Abitanti teorici (Slp / 50 mq.)	n.	0
	S1. Aree a standards (18 mq/ab)	mq.	0
Destinazione terziaria	Slp sup. lorda di pavimento in trasformazione P.T. (laboratorio artigianale)	mq.	101,171
	Superficie lorda di pavimento (S.I.p.)	mq.	101,171
	S2. Aree a standards (100% di S.I.p.)	mq.	101,171
TOTALE S1 + S2	Aree a standards totali	Mq.	101,171

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano di recupero, all'interno / esterno di quest'ultimo le aree a standards saranno interamente monetizzate.

ART. 5 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e visto l'articolo 4 della presente convenzione, le nuove aree a standard che competono al comparto di recupero delle due proprietà che non vengono reperite ma monetizzate assommano a **mq. 204,681**.
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro =**108,00**= (euro centotto/00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq 204,681x €108,00/mq =22.105,44= (euro ventiduemilacentocinque/44).
3. Il prezzo unitario al metro quadrato di cui al precedente comma 2 è stato fissato con apposita Deliberazione Consigliare e tutt'ora vigente al momento della stipula della presente convenzione.
3. L'importo totale della monetizzazione sarà versato dai proponenti in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione delle aree e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei proponenti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- a) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- d) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

Inoltre i Proponenti si impegnano ad eseguire tutti gli allacci ed opere per dotare gli immobili dei servizi primari quali:

- allacci alla distribuzione idrica
- allaccio alla rete fognaria
- allaccio alla rete di distribuzione di energia elettrica
- allaccio alla rete di distribuzione del gas-metano
- allaccio alla rete telefonica
- impianto di illuminazione degli spazi ad uso pubblico se previsti nel progetto
- spazi attrezzati per la posa di contenitori da destinarsi alla raccolta differenziata di R.S.U. opportunamente recintati (recinzione metallica e/o verde), da definire come numero e ubicazione in concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- spazi per il verde, se previsti nel progetto.

La realizzazione di tutte le eventuali opere relative allacci saranno eseguite sotto stretto controllo da parte dei tecnici comunali e dai tecnici degli Enti preposti.

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione/agibilità del medesimo.

ART. 7 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Dopo la sottoscrizione della convenzione i Proponenti possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire, ovvero SCIA in alternativa al Permesso di Costruire per l'edificazione, ovvero titolo equipollente, la ristrutturazione, la demolizione con ricostruzione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di recupero, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. I proponenti si impegnano per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a versare al Comune, all'atto del rilascio dei singoli Permessi di costruire, ovvero titolo equipollente in alternativa al Permesso di Costruire, gli oneri di urbanizzazione e concessori in conformità alle disposizioni del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e dell'art. 44 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni previsti della Deliberazione della Giunta Comunale di **Cologno Al Serio n. 9 del 24/02/2011** - esecutiva - e sue successive modifiche, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o titolo equipollente.
3. All'atto del rilascio dei singoli Permessi di costruire sarà determinata la quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'Art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e all'art. 43 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni nella misura vigente al momento del rilascio e in relazione alle caratteristiche tipologiche.

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le previsioni della Deliberazione della Giunta Comunale di **Cologno Al Serio n. del** - esecutiva - e sue successive modifiche e comunque secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune in base a sopravvenute diverse disposizioni di Legge.

ART. 8 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante al Piano Attuativo, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di recupero, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti:
 - a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli elaborati del piano di recupero, sempre nel rispetto delle distanze legali e della volumetria esistente;
 - b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di recupero, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
 - c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici;
 - d) la diversa distribuzione interna delle varie unità immobiliari;
 - e) l'accorpamento o divisione delle varie unità immobiliari;
 - f) eventuali opere di adeguamento sismico, energetico, superamento barriere architettoniche.

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di recupero, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 9 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano di recupero siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con destinazione diversa da quella prevista dal Piano di Recupero, in sede di rilascio del relativo atto di assenso sono reperate le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del piano di recupero.
2. E' facoltà del Comune disporre indicazioni affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo unitario al metro quadrato da contribuire sarà quello fissato con apposita Deliberazione Consigliare vigente al momento della presentazione della richiesta. L'importo del conguaglio della monetizzazione sarà versato in un'unica soluzione, prima del rilascio dell'atto di assenso da parte del Comune.
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei proponenti, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d'uso, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o ultimati, che siano richiesti prima della scadenza della presente convenzione.

ART. 10 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI AREE A STANDARD

1. Con il presente Piano Attuativo non ci sono aree da cedere a titolo gratuito al Comune.
2. Per le aree risultanti a standard dovute, viene richiesta la monetizzazione delle stesse ai sensi dell'art. ps22 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano dei Servizi.

ART. 11 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano di recupero è composto da:

A) Elaborati Generali

- a) copia atti di provenienza attestanti la proprietà degli immobili e visure catastali;
- b) relazione tecnica di progetto di attuazione del presente Piano Attuativo, con dimostrazione dei calcoli e quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi agli obblighi convenzionali;
- c) relazione tecnica illustrativa circa lo stato di fatto delle strutture;
- d) estratto Piano delle Regole, schede immobili oggetto di intervento;

- e) schema di convenzione.
- f) esame impatto paesaggistico
- g) relazione geologica

B) Elaborati Grafici specifici

A01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE EX-VANOLI
A02	PIANTE PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO EX-VANOLI
A03	CALCOLI EX-VANOLI
A04	INQUADRAMENTO TERRITORIALE EX-CALDARA
A05	PIANTE PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO EX-CALDARA - CALCOLI
A06	PIANTA PIANO TERRA, PRIMO E COPERTURA, ABACO DEI LOCALI
A07	SPACCATI ASSONOMETRICI MODELLO 3D-BIM PROGETTO, E CALCOLI
A08	SPACCATO ASSONOMETRICO PIANO 2 E MODELLO 3D COMPLETO DI PROGETTO
A09	SEZIONI
A10	PIANTA PIANO TERRA, PRIMO E COPERTURA
A11	ADATTABILITA' L13/1989 E LINEA VITA UNI EN 795
A12	DIMOSTRAZIONE CALCOLI DI PROGETTO - SUP. COPERTA - VOLUME
A13	OPERE DI URBANIZZAZIONE, RETI DI DISTRIBUZIONE FOGNA, IDRICA, GAS ED ELETTRICA
A14	DIMOSTRAZIONE GRAFICO-NUMERICA DI PROGETTO

2. Il progetto di piano di recupero è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) f) e g), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 12 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle eventuali aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.

ART. 13 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le eventuali cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio. Trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui le cessioni delle aree e delle opere di

urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 14 - GIURISDIZIONE

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e di Regolamenti vigenti ed in particolare alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio di Cologno Al Serio, alla Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150, modificata e integrata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, ed alle Leggi Regionali 28/01/1977 n. 10 ed 11/03/2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla L. R. 26 novembre 2019 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

I Proponenti

x Il Comune di Cologno Al Serio

